

Ininfluyente la percezione di un contributo pubblico ai fini della detraibilità IVA degli acquisti

Scritto da Interdata Cuzzola | 07/06/2022

La detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo da parte di una P.A.: è quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 316/2022, pubblicata lo scorso 31 maggio.

L'Iva, infatti, è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare gli acquisti (cfr. circolare n. 20/E dell'11 maggio 2015, risoluzione n. 61/E dell'11 marzo 2009, circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, risoluzione n.100/E del 25 luglio 2005, nonché le risposte ad interpello n. 234 del 15 luglio 2019 e n. 92 del 24 marzo 2020).

Come è noto, l'art. 168 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'IVA dovuta o assolta *"Nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta ..."*. In coerenza con tale previsione, l'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto IVA) ammette la detrazione dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa *"...in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte, professione..."*.